



(Deliberazione n. 19 del 16/05/2022)

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU)- Aliquote per l'anno 2022

L'anno 2022 e questo di 16 del mese di MAGGIO alle ore 18:50, in Carmiano nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza Ordinaria ed in 1<sup>a</sup> convocazione, in conseguenza di determinazioni prese dal Presidente del Consiglio previa trasmissione degli inviti scritti come da referto di che agli atti, sotto la presidenza di Marco FURIA, nelle persone dei Consiglieri Signori:

	Cognome e nome	Presenti	Assenti		Cognome e nome	Presenti	Assenti
1	GIOVANNI ERROI	Sì		10	GIOVANNI LORENZO MONTANARO	Sì	
2	CAMILLO VILLANI MIGLIETTA	Sì		11	GIOVANNI VADACCA	Sì	
3	STEFANIA ARNESANO	Sì		12	MARCO FURIA	Sì	
4	SALVATORE DE CRUTO	Sì		13	GIANCARLO MAZZOTTA		Sì
5	MARIA ROBERTA INDENNIDATE	Sì		14	COSIMO PETRELLI		Sì
6	MARIA LUCIA PELLEGRINO	Sì		15	MARIA EMANUELA BRUNO		Sì
7	CRISTINA CAROGIULI	Sì		16	MARIA GRAZIA INDENNIDATE		Sì
8	GIULIA PALADINI	Sì		17	SALVATORE PAOLO		Sì
9	CARMEN ROSA CURTO	Sì					

(Sono presenti Consiglieri n. 12 - Sono assenti Consiglieri n. 5)

Partecipa il sottoscritto Dott.ssa Consuelo TARTARO, Segretario Generale del Comune incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli affari posti all'ordine del giorno.

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Settore

Dott.ssa Valentina COSMA

Per quanto riguarda la regolarità contabile esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott.ssa Valentina COSMA

Il Presidente chiama il punto 7 all'O.D.G." Imposta municipale propria(IMU) aliquote 2022.Conferma". Espone l'oggetto brevemente il Sindaco.

Relaziona l'Assessore Maria Lucia Pellegrino

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

**Viste**, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

**Dato atto che** l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

**Rilevato**, nel dettaglio, che (ex lege) sono assimilate **alle abitazioni principali**:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

**Considerato** che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui

all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

**Considerato** che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

**Tenuto conto** che l'art. 1, comma 743, della Legge 234/2021-( legge di bilancio 2022). stabilisce che limitatamente all'anno 2022 è ridotta al 37,5 per cento l'IMU relativa ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Ciò significa che mentre nel 2021 per tali soggetti la riduzione d'imposta era pari al 50%, nel 2022 essa sale al 62,5%

**Visto** l'art. 1, comma 751, della L. 160/20219 -( legge di Bilancio 2020) che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.

**Considerati** che ai sensi dell' art. 5-decies del DL. 146/2021, conv. nella L. 215/2021, la norma dispone che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi - siti nello stesso comune oppure in comuni diversi - l'agevolazione prevista per l'abitazione principale spetti per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell'immobile da

considerare abitazione principale. In risposta a specifico quesito di Telefisco 2022 è stato precisato che in capo al soggetto passivo grava l'obbligo di presentazione della dichiarazione Imu. Per la compilazione del modello dichiarativo il contribuente deve barrare il campo 15 relativo alla "Esenzione" e riportare nello spazio dedicato alle "Annotazioni" la seguente frase: «Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019». La dichiarazione per l'anno fiscale 2022 dovrà essere presentata entro il 30/06/2023.

**Tenuto conto** che ai sensi dell' art. 78, comma 1, lett. d), e comma 3 del D.L. 104/2020 è stato stabilito che per il 2022, così come per il saldo 2020 e per l'anno 2021, resta confermata l'esenzione dal versamento IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (ossia gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3), a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.

**Richiamato**, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

**Ritenuto** opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare

**Considerato che** la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 749 che la detrazione obbligatoria gravante sull'abitazione principale cat. A/1-A/8- A/9) vien riproposta nella stessa misura di 200 euro e la detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli altri enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

#### **Dato atto che:**

-il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2021. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno (obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020); ·

-ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020). Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019; ·

-ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice

**Visto:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756

**Ritenuto** necessario confermare le aliquote IMU per l'annualità 2022 nelle more dell'adozione del citato decreto, provvedere a pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019.

**Ritenuto** per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio il relativo fabbisogno finanziario può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

<b>Categorie di immobili</b>	<b>aliquote</b>
Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze dei soggetti passivi persone fisiche.	<b>6 per mille</b>
	<b>Detrazione 200 euro</b>
Fabbricati rurali ad uso strumentale	<b>1 per mille</b>
Immobili uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	<b>7,6 per mille</b>

Altri fabbricati, nonché unità immobiliari diverse dalle fattispecie per le quali è prevista un'aliquota agevolata	<b>10,6 per mille</b>
Terreni agricoli	<b>10,6 per mille</b>
Aree edificabili	<b>10,6 per mille</b>
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP)	<b>10,6 per mille</b>
	<b>Detrazione 200 euro</b>
Fabbricati “merce” (Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)	<b>Esenti dal 2022 (art. 1, comma 751, della L. 160/20219)</b>

**Richiamato** l’art. 1 comma 775 ultimo capoverso l. 160/2019 che in materia di sanzioni prevede “la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale”.

**Visto** l’art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

**Visto** il DL 228/2021 convertito in L. 15/2022, all’art. 3, comma 5-sexiesdecies stabilisce che “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, .....è prorogato al 31 maggio 2022”;

**Vista** deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio. 7 del 29/04/2021 sono state approvate le aliquote della nuova imposta municipale IMU per l’anno 2021

**Visto** il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio n. 17 del 30/09/2020

**Visto** l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di Settore, Dott.ssa Valentina Cosma, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

**Visto** l’allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, Dott.ssa Valentina Cosma, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Uditi gli interventi come da allegato resoconto stenotipografico, quale parte integrante e sostanziale della

presente,

con voti favorevoli 12 espressi per alzata di mano da nr.12 Consiglieri presenti

## D E L I B E R A

1. Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2022:

<b>Categorie di immobili</b>	<b>aliquote</b>
Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze dei soggetti passivi persone fisiche.	<b>6 per mille</b>  <b>Detrazione 200 euro</b>
Fabbricati rurali ad uso strumentale	<b>1 per mille</b>
Immobili uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	<b>7,6 per mille</b>
Altre fabbricati, nonché unità immobiliari diverse dalle fattispecie per le quali è prevista un'aliquota agevolata	<b>10,6 per mille</b>
Terreni agricoli	<b>10,6 per mille</b>
Aree edificabili	<b>10,6 per mille</b>
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP)	<b>10,6 per mille</b>  <b>Detrazione 200 euro</b>
Fabbricati "merce" (Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)	<b>Esenti dal 2022 (art. 1, comma 751, della L.</b>

2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2022
3. di dare atto che le detrazioni e le esenzioni applicabili sono quelle previste nella presente deliberazione e nel Regolamento comunale della nuova IMU;
4. di assicurare la massima pubblicità delle aliquote e delle detrazioni nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione e modulistica sul sito web istituzionale del Comune;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2022, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
6. di dichiarare, previa separata votazione unanime( nr.12 voti favorevoli espressi per alzata di mano da nr. 12 Consiglieri presenti), il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del disposto di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Marco FURIA

SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Consuelo TARTARO

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Carmiano: <https://www.comune.carmiano.le.it>

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
- SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE -

Si certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 27/05/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi:

*Dalla Residenza Comunale, li 27/05/2022*

Responsabile Segreteria

Dott.ssa Nada MIGLIETTA

---

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dalla data di adozione.

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Dott.ssa Consuelo TARTARO*

*Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_*



## COMUNE DI CARMIANO Provincia di Lecce

\*\*\*

### VERBALE DI SEDUTA CONSILIARE DEL 16/05/2022

**PUNTO n. 7 all'O.d.G.**

**“Imposta Municipale Propria (IMU) Aliquote per l'anno 2022”.**

**PRESIDENTE FURIA Marco** - Procediamo con il **punto n. 7: “Imposta Municipale Propria (IMU) Aliquote per l'anno 2022”.**

**SINDACO ERROI Giovanni** – Grazie, Presidente. Anche questa è una proposta di deliberazione che è propedeutica all'approvazione del bilancio, tratta l'IMU per l'anno 2022 e quindi l'imposta che l'Ente propone e che comunque è pari, è uguale, sovrapponibile a quella dell'anno scorso. Per l'esposizione della proposta di Deliberazione delego sempre l'Assessore ai Tributi Pellegrino, grazie. Prego, Assessore.

**ASSESSORE PELLEGRINO Maria Lucia** – I punti salienti della Delibera, poi se ci saranno domande le guarderemo. Allora, premesso che l'articolo 1 dei commi 738 della Legge 160 del 2019 dispone che l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima Legge 160. L'articolo 1 comma 780 della Legge 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020 delle disposizioni riguardanti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alle Disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della Tasi fermo restando quelle riguardanti la Tari. Viste le varie disposizioni legislative che si sono, poi, susseguite nel tempo, mi limiterei e andrei direttamente a delle modifiche sostanziali tenuto conto in particolare che l'articolo 1 del comma 743 della Legge 234 del 2021, quindi la Legge di Bilancio 2022, stabilisce che limitatamente all'anno 2022 è ridotta al 37,5% l'IMU relativa ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Ciò significa che mentre nel 2021 per tali soggetti la riduzione d'imposta era pari al 50%, nel 2022 sale al 62,5% e questa è un'importante novità. Visto, poi, l'articolo 1 comma 751 sempre della Legge di bilancio però quella del 2020 che stabilisce che a

decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati ovviamente saranno esenti. Resta obbligatoria, comunque, la presentazione della Dichiarazione IMU a pena di decadenza. Considerato che ai sensi dell'art.5 decies del Decreto Legge 146 del 2021 convertito in Legge 215 del 2021, la norma dispone che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi siti nello stesso Comune oppure in Comuni diversi, l'agevolazione prevista per l'abitazione principale spetti per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell'immobile da considerare abitazione principale. In risposta a specifico quesito di Telefisco 22 è stato precisato che in capo al soggetto passivo grava l'obbligo di presentazione della Dichiarazione IMU. Per la compilazione del modello dichiarativo il contribuente deve barrare il campo 15 relativo alla esenzione e riportare nello spazio dedicato alle annotazioni la seguente frase: abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1 comma 741 lettera b della Legge 160 del 2019. La Dichiarazione per l'anno fiscale 2022 dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2023. Tenuto conto che ai sensi dell'articolo 78 del Decreto Legge 104 del 2020 è stato stabilito che per il 2022, così come per il saldo 2020 e per l'anno 2021 resta confermata l'esenzione dal versamento IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, ossia gli immobili rientranti nella categoria catastale D3, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate. Richiamato, altresì, l'articolo 52 del Decreto Legislativo 446 del 1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. comma 777 della Legge 160 del 2019, ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art.1 della Legge 160 2019 per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari asseguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per l'annualità 2019 e precedenti in regime di IUC, l'imposta è stata abrogata, in caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Considerate le varie leggi che si sono susseguite e dato atto, tuttavia che il versamento dell'imposta ai sensi dell'art.1 della Legge 160 2019 è dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno, la seconda il 16 dicembre, resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, quindi la prima scadenza. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre, applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2021, il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 del sito Internet del Dipartimento del MEF, alla data del 28 ottobre di ciascun anno. Ai sensi dell'articolo 1 il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, i cosiddetti enti non commerciali, è effettuato in tre rate, di cui le prime due di importo pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, l'ultima a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta deve essere versato entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello in cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto di cui innanzi, sempre quello pubblicato sul MEF, sintetizzo. I soggetti che eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, quindi c'è la possibilità della compensazione, e quindi, a questo punto, ritenuto necessario confermare le aliquote IMU per l'annualità 2022 nelle more dell'adozione del citato Decreto provvedere a pubblicare la presente

Delibera sul sito Internet del Dipartimento del MEF ritenuto per quanto sopra allo scopo di garantire la corretta gestione il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, il relativo fabbisogno finanziario, può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote. Leggo le aliquote velocemente, abitazione principale categoria A1-A8-A9 e relative pertinenze dei soggetti passivi persone fisiche il 6 per mille la detrazione è di 200 euro; fabbricati rurali ad uso strumentale 1 per mille, immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 7,6 per mille, altri fabbricati in unità immobiliari diverse dalle fattispecie per le quali è prevista una aliquota agevolata è 10,6 per mille, terreni agricoli 10,6 per mille, aree edificabili uguale, alloggi regolarmente assegnati le case le IACP 10,6 per mille, con detrazione di 200 euro e fabbricati merci esenti dal 2022, articolo 1 della Legge 160 del 2019 ovviamente finché rimangono destinati all'impresa costruttrice alla vendita, quindi finché permane tale destinazione e non siano locati. Richiamato l'articolo 1 della Legge 160 del 2019, visto l'articolo 1 della Legge 296 del 2006 e quindi dette delibere anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine stabilito di cui abbiamo parlato anche prima, hanno sempre effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro tale termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. Sinteticamente, quindi, chiedo che si deliberi di approvare le aliquote IMU per l'anno 2022 come da precedente resoconto.

**PRESIDENTE FURIA Marco** – Grazie, Assessore. Procediamo con le operazioni di voto.

**[Si procede a votazione]**

**PRESIDENTE FURIA Marco** – Unanimità. Votiamo per l'immediata esecutività.

**[Si procede a votazione]**

**PRESIDENTE FURIA Marco** – Unanimità. Grazie.